



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



Spett.li Ordini Professionali:

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Potenza

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Matera

Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza

Consulenti del Lavoro della Provincia di Matera

Notai Potenza, Lagonegro e Melfi

Notai Matera

OGGETTO: Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società.

Si invia la presente comunicazione per riepilogare le importanti novità sopravvenute in merito all'obbligo di iscrizione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società nel Registro delle Imprese, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno significativamente ristretto la platea dei soggetti obbligati rispetto alla prima stesura della norma, introdotta a inizio anno.

Come noto, infatti, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con decorrenza 1° gennaio 2025, aveva previsto un obbligo generalizzato di iscrizione del domicilio digitale per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Secondo tale normativa l'obbligo era esteso a tutti gli amministratori di società di persone e di capitali, inclusi i liquidatori, pur essendo previste specifiche esclusioni (es. società semplice, salvo attività agricola) con un termine, inizialmente indicato nella circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 0043836 del 12/03/2025, al 30 giugno 2025 e successivamente precisato come “non perentorio” e differito al 31 dicembre 2025.



Si segnala che l'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, riducendo significativamente l'ambito di applicazione dell'obbligo che attualmente ricade esclusivamente sui seguenti soggetti:

- Amministratore Unico;
- Amministratore Delegato;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione (solo in mancanza di un amministratore delegato).

E' opportuno precisare che "l'amministratore delegato" è previsto dall'art. 2381 c.c., rubricato "Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati".

Tale norma del codice civile stabilisce, pertanto, che il componente del consiglio di amministrazione (cioè il "consigliere") cui sono delegati poteri e attribuzioni dal consiglio di amministrazione è un "amministratore delegato" ed è quindi tenuto all'adempimento.

I consiglieri, obbligati all'adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come "amministratori delegati", oppure come "consiglieri delegati" o, ancora come "consiglieri con poteri".

In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato "proprie attribuzioni", come disposto dall'art. 2381 comma 2 c.c.. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di "amministratore delegato", obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.

L'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente dal 01/01/2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati. Ne consegue che l'obbligo non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa "PIU' AMMINISTRATORI".

Inoltre non sono più soggetti all'obbligo di comunicazione (salvo iscrizione facoltativa, sempre consentita):

- ✓ Gli amministratori di società di persone.
- ✓ Coloro che nelle società di capitali, cooperative o consortili assumono cariche diverse da quelle sopra elencate (es. consiglieri semplici, vicepresidenti, liquidatori etc..).

Il D.L. 159/2025 chiarisce anche i termini per l'adempimento, precisando quanto segue:

- Per i soggetti già in carica al 31/10/2025 (nelle vesti di Amministratore Unico, Delegato o Presidente senza delega) il termine ultimo per la comunicazione è il 31 dicembre 2025.
- Per le nuove nomine (o conferme successive al 31/10/2025): la comunicazione del domicilio digitale deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina.



Tali nomine o conferme possono intervenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell'indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l'ufficio potrà rifiutare l'iscrizione richiesta.

I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati sopra detti, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.

Resta ferma la previsione secondo cui il domicilio digitale/PEC dell'amministratore non può coincidere con quello dell'impresa in cui si ricopre la carica. ma anche con il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel Registro delle imprese. L'amministratore che ricopre ruoli in più imprese può invece utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte le cariche ricoperte in diverse società.

Unica eccezione riguarda l'amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l'amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.

La nuova norma chiarisce, altresì, il regime di costi:

- La sola comunicazione del domicilio digitale (per gli amministratori già in carica che adempiono entro il 31/12/2025) è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
- Se la comunicazione avviene in sede di nuova nomina o conferma, i diritti e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale (l'iscrizione della nomina).
- L'eventuale comunicazione facoltativa (es. quella di un consigliere semplice) resta assoggettata a diritti (€ 30,00) e bollo (€ 65,00, in caso di società di capitali, € 59,00 in caso di società di persone).

Si segnala, inoltre, che l'art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

Si invitano gli iscritti a tener conto delle modifiche normative sopravvenute per assicurare la corretta e tempestiva consulenza alle imprese clienti.

Si rammenta che le istruzioni per la corretta trasmissione delle istanze sono riportate nell'applicativo S.A.R.I. presente sul sito camerale e raggiungibile mediante il seguente link:

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/basilicata?apriFaqContenuto=N43311_6.1.1



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



Confidando in una proficua collaborazione e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si
porgono cordiali saluti

La Dirigente Area Registro Imprese, Anagrafe e
Regolazione del Mercato
Conservatore R.I.

(Avv. Caterina Famularo)

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.